

DISCIPLINA EROGAZIONI CONTRATTUALI

GNF - Gratifica Natalizia/Ferie

L'erogazione degli accantonamenti per GNF viene effettuata automaticamente a tutti i lavoratori iscritti due volte l'anno:

- il semestre "ottobre-marzo" viene erogato di norma nella seconda metà del mese di giugno.
- il semestre "aprile-settembre" viene erogato di norma entro la prima metà del mese di dicembre.

La Cassa effettua quindi due erogazioni "aggiuntive" – rispettivamente entro il mese di luglio ed entro il mese di gennaio - al fine di erogare anche eventuali importi riscossi in ritardo.

La Cassa non effettua erogazioni fuori dalle scadenze sopra indicate salvo i seguenti casi particolari per richiedere i quali occorre compilare l'apposita modulistica, disponibile sul sito web della Cassa, corredandola della documentazione richiesta a comprova della condizione per la richiesta:

- a) passaggio ad altro settore produttivo;
- b) espatrio o ritorno in patria;
- c) collocamento in pensione;
- d) decesso dell'iscritto (richiesta a cura degli eredi);
- e) gravi motivi familiari (opportunamente descritti e documentati).

Per la natura della Cassa e quindi della peculiare funzione della stessa, il solo licenziamento del lavoratore non conferisce diritto ad alcuna erogazione fuori dalle scadenze sopra indicate di quanto accantonato presso la Cassa.

APE - Anzianità Professionale edile

L'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile APE avviene di norma nella seconda metà del mese di aprile - previo ricevimento del finanziamento dal fondo nazionale FNAPE - agli operai che abbiamo maturato i requisiti contrattuali preventivamente verificati dalla Cassa.

La Cassa effettua quindi una seconda erogazione – di norma nel mese di settembre – a seguito delle ulteriori verifiche dei requisiti a livello locale e nazionale e di integrazioni per versamenti tardivi.

Modalità di erogazione

L'erogazione avviene preferibilmente mediante bonifico bancario alle coordinate fornite dal lavoratore sull'apposita modulistica disponibile sul sito web della Cassa.

In mancanza di tale dato l'erogazione avviene mediante bonifico postale domiciliato con trasmissione di apposita comunicazione al lavoratore presso l'indirizzo noto alla Cassa.

In tale circostanza la Cassa non risponde dei tempi necessari al servizio postale per la consegna.

Il lavoratore, sino all'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del bonifico domiciliato, avrà modo di recarsi presso un qualunque Ufficio Postale munito di codice fiscale e documento di identità.

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Con il presente Regolamento gli Organi della Cassa Edile provvedono a disciplinare i requisiti ed i meccanismi per l'erogazione delle prestazioni aggiuntive identificate con gli accordi sottoscritti dalle parti di cui all'art. 2 dello statuto della Cassa.

Disciplina generale

Tutto quanto di seguito previsto vale per l'operaio iscritto alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo, prescindendo dalla residenza.

La sussistenza del diritto alle prestazioni viene valutata esclusivamente sui requisiti maturati presso la Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo.

Per "ore" si intendono quelle per le quali gravano sia gli accantonamenti che le contribuzioni.

Il calcolo dei requisiti riferiti alla maturazione delle ore alla data di presentazione delle domande - di seguito identificate come "denunciate e versate" - sono da identificare mediante il conteggio delle ore maturate (fatta poi salva la previsione di cui al comma 9) nei mesi "precedenti" la cui scadenza di versamento sia antecedente la data della domanda.

Le domande di prestazioni aggiuntive disciplinate dal presente regolamento devono essere inoltrate nel rispetto delle procedure e dei meccanismi nello stesso previste ed utilizzando l'apposita modulistica.

Le domande presentate oltre i termini e le scadenze sotto indicate sono respinte.

Ferme restando in ogni caso le scadenze previste per la presentazione delle domande, nei casi di documentazione a corredo mancante o incompleta gli uffici provvedono, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, a richiedere eventuale integrazione da effettuarsi entro trenta giorni successivi alla data della richiesta.

In tali casi restano fermi i termini utili alla verifica della sussistenza dei requisiti.

Nel caso sussistano i requisiti relativi alle ore richieste ma che queste risultino, anche parzialmente, non versate entro la scadenza prevista, la domanda viene "sospesa", in attesa del relativo pagamento, per un periodo di 90 giorni scaduti i quali gli uffici procedono sulla base dei requisiti a tale data presenti.

Ogni riferimento a "data" utile alla identificazione delle scadenze per la presentazione delle domande è riferito alla data di invio della domanda facendo fede la data del timbro postale in caso di invio o la data del protocollo nel caso di consegna manuale agli uffici della Cassa.

In caso di consegna manuale agli uffici della Cassa, all'iscritto viene rilasciata una copia della stessa con timbro e data.

Tale identificazione della data viene considerata quale riferimento temporale, salvo indicazioni diverse, per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo iscritto la verifica dei requisiti sarà effettuata ogni volta e per ogni singola domanda.

Gli uffici della Cassa provvedono a verificare la sussistenza della condizione di "iscritto" all'atto dell'istruttoria.

Le domande di prestazioni riconosciute anche a favore di familiari a carico devono essere necessariamente corredate di stato di famiglia o di autocertificazione che il familiare sia fiscalmente a carico del lavoratore iscritto.

Tutte le erogazioni per prestazioni ivi incluse quelle riconosciute per familiari a carico saranno comunque erogate a favore del lavoratore iscritto salvo quelle destinate agli eredi.

Per quel che riguarda le autocertificazioni e la documentazione allegata la Cassa si riserva di effettuare verifiche di veridicità e di autenticità.

Competenze

Per ogni domanda gli uffici della Cassa provvedono a verificare la rispondenza della stessa alle disposizioni del presente regolamento e quindi alla verifica della sussistenza dei requisiti procedendo di conseguenza.

L'erogazione dei sussidi straordinari è invece deliberata dal Comitato di Presidenza di cui all'art. 11 dello Statuto.

Salvo diverse previsioni, in caso di accoglimento, l'erogazione verrà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine all'iscritto verrà data comunicazione dell'eventuale rigetto opportunamente motivato.

Ricorsi

Contro il rigetto è possibile presentare ricorso, in carta semplice sottoscritto dall'iscritto interessato entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione:

- al Comitato di Gestione per i sussidi straordinari
- al Comitato di Presidenza per tutte le altre prestazioni

Il ricorso verrà esaminato dagli Organi competenti entro i 30 giorni successivi all'arrivo del ricorso in Cassa.

In caso di accoglimento del ricorso l'erogazione sarà effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esame del ricorso.

In caso di conferma del rigetto verrà data informazione all'iscritto entro 15 giorni dalla data della delibera.

La decisione degli Organi competenti sui ricorsi è inappellabile.

Modulistica

Per la richiesta di prestazioni deve essere utilizzata l'apposita modulistica che deve essere compilata e sottoscritta nel rispetto delle previsioni del presente regolamento e delle indicazioni riportate nella modulistica stessa.

La modulistica vigente è reperibile presso gli uffici della Cassa o sul sito web della stessa www.cassaedile.ap.it.

ELENCO DELLE PRESTAZIONE E DEI REQUISITI

Buono libro

All'iscritto spetta un "buono libro" pari ai seguenti importi lordi:

- | | |
|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> iscrizione alla 1 ^a classe della scuola media inferiore | 150,00 euro |
| <input type="checkbox"/> iscrizione alle classi successive della scuola media inferiore | 80,00 euro |
| <input type="checkbox"/> iscrizione alla 1 ^a ed alla 3 ^a classe della scuola media superiore | 300,00 euro |

CASSA EDILE ASCOLI PICENO E FERMO

- ❑ iscrizione alla altre classi della scuola media superiore 150,00 euro
- ❑ iscrizione a facoltà universitarie 250,00 euro

La prestazione connessa alla frequentazione di scuole medie superiori e facoltà universitarie è estesa anche agli stessi iscritti ed ai familiari fiscalmente a loro carico.

La prestazione è riconosciuta anche a favore della frequentazione di istituti scolastici o di facoltà universitarie all'estero a condizione che il certificato di iscrizione sia accompagnato da una traduzione in italiano e da una dichiarazione che attesti la corrispondenza della scuola/università frequentata all'estero con la rispettiva scuola/università italiana e che confermi la non gratuità dei libri.

Le scuole professionali ed ogni altro istituto scolastico riconosciuto di durata quinquennale sono equiparati alla scuola media superiore.

Le condizioni per l'ottenimento della prestazione sono le seguenti:

- ❑ le domande vanno presentate dall'iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno;
- ❑ la prestazione verrà erogata entro il 31 gennaio successivo;
- ❑ l'iscritto deve avere maturato, nel periodo 1 ottobre-30 settembre precedente la data di scadenza annuale sopra indicata e prescindendo dalla data di presentazione della domanda, almeno 800 ore denunciate e versate;
- ❑ l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa edile alla data del 30 novembre;
- ❑ alla domanda l'iscritto deve allegare il certificato di iscrizione della scuola che attesti l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata o, qualora la scuola non rilasci tale certificato in carta libera, autodichiarazione corredata di copia dell'ultima pagella.
- ❑ per i ripetenti e per gli studenti universitari fuori corso sino al compimento del 30 anno di età la prestazione viene riconosciuta in misura pari al 50% degli importi sopra indicati;
- ❑ nella domanda l'iscritto deve autocertificare che il figlio o il familiare è a proprio carico.

Premio per diploma di laurea:

All'iscritto che abbia figli che conseguano il diploma di laurea, spetta una prestazione pari a:

- ❑ 500,00 euro lordi per laurea breve (triennale);
- ❑ 1.000,00 euro lordi per laurea specialistica (ulteriore biennio);
- ❑ 1.500,00 euro lordi per laurea conseguita per corso di studio avviato prima delle riforme.

I contributi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulabili.

La prestazione è erogata anche per laurea conseguita all'estero a condizione che la stessa sia riconosciuta dall'ordinamento scolastico italiano e che il relativo certificato di laurea o attestazione dell'università da allegare alla domanda sia tradotto ufficialmente in italiano.

Il riconoscimento della prestazione è subordinato alle seguenti condizioni:

- ❑ la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di conseguimento della laurea;
- ❑ l'iscritto genitore del laureato deve avere maturato, nei 12 mesi precedenti la data della domanda, almeno 800 ore denunciate e versate;
- ❑ l'iscritto genitore deve essere comunque presente in Cassa Edile al momento della presentazione della domanda;
- ❑ alla domanda deve essere allegata copia del certificato di laurea o attestazione dell'università;
- ❑ la votazione minima per essere ammessi alla prestazione è di 100/110 o equivalente.
- ❑ nella domanda l'iscritto deve autocertificare che il figlio è a proprio carico.

Matrimonio

All'iscritto che contragga matrimonio spetta una prestazione di 600,00 euro lordi alle condizioni che seguono:

- ❑ la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del matrimonio;
- ❑ l'iscritto deve avere maturato, nei 12 mesi precedenti la data della domanda, almeno 800 ore denunciate e versate;
- ❑ l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa edile al momento della presentazione della domanda;
- ❑ alla domanda deve essere allegata copia del certificato di matrimonio. In caso di matrimonio celebrato all'estero il certificato di matrimonio da allegare deve essere ufficialmente tradotto in italiano.
- ❑ ai fini della presente prestazione è riconosciuto come "matrimonio" quello civilmente valido e riconosciuto dallo stato in cui lo stesso si è celebrato.
- ❑ la prestazione è fruibile dall'iscritto una prima volta e quindi a distanza di almeno cinque anni dalla precedente erogazione allo stesso titolo.

Nascita di figli

All'iscritto a cui nasca un figlio spetta una prestazione di **400,00 euro** lordi alle condizioni che seguono:

- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della nascita del figlio;
- l'iscritto deve avere maturato, nei **12** mesi precedenti la data della domanda, almeno **800** ore denunciate e versate;
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa edile al momento della presentazione della domanda;
- alla domanda devono essere allegate copie del certificato di nascita del figlio e dello stato di famiglia. In caso di nascita avvenuta all'estero il certificato di nascita da allegare deve essere ufficialmente tradotto in italiano.
- nel caso di parti gemellari la prestazione è riconosciuta per ogni figlio nato.

Agevolazione per il trasferimento del nucleo familiare

All'iscritto che provveda al trasferimento del nucleo familiare (coniuge e/o figli) nella propria residenza viene riconosciuto un contributo di **800,00 euro** lordi alle condizioni che seguono:

- al fine della presente prestazione per nucleo familiare si intendono coniuge e/o figli anche non fiscalmente a carico;
- la domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento;
- il richiedente deve risultare iscritto alla Cassa edile da un periodo pari ad almeno due anni precedenti la data della domanda;
- l'iscritto deve avere maturato nei **24** mesi precedenti la data della domanda almeno **1.600** ore denunciate e versate;
- l'iscritto deve essere comunque presente in Cassa edile al momento della presentazione della domanda;
- i congiunti devono provenire da una località distante almeno 100 km dal luogo di residenza dell'iscritto;
- alla domanda l'iscritto deve allegare certificato di residenza e stato di famiglia attestante l'avvenuto trasferimento indicando la data di iscrizione del congiunto e la provenienza;
- la prestazione è fruibile dall'iscritto una prima volta e quindi a distanza di almeno cinque anni dalla precedente erogazione allo stesso titolo;
- ai fini della presente prestazione la residenza dell'iscritto deve rientrare nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Teramo, Macerata e Rieti.

Assegno funerario

In caso di decesso dell'iscritto spetta agli eredi a suo carico una prestazione di **700,00 euro** alle condizioni che seguono:

- la richiesta della prestazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del decesso dell'iscritto;
- alla domanda deve essere allegata copia del certificato di decesso;
- alla domanda deve essere quindi allegata tutta la documentazione utile alla identificazione degli eredi legittimi (atto di successione).

Sussidi straordinari

L'iscritto che si trovi in particolari condizioni di comprovata necessità può inoltrare richiesta di un sussidio straordinario. Il Comitato di Presidenza, valutata la richiesta, può concedere un contributo "una tantum" di importo non superiore a **1.000,00 euro** lordi.

La domanda deve essere presentata alle condizioni che seguono:

- la domanda può essere presentata in ogni momento;
- alla domanda deve essere allegata ogni eventuale documentazione a supporto della richiesta di sussidio.

Indumenti da lavoro – tute e scarpe

All'operaio che nei dodici mesi (gennaio-dicembre) dell'anno precedente ha maturato almeno 600 ore di versamento in Cassa Edile verranno consegnate ogni anno calzature ed abbigliamento secondo quanto previsto dalla regolamentazione della Cassa.

L'operaio iscritto deve comunque essere "presente" in Cassa al momento della consegna.

La consegna di norma viene effettuata direttamente all'operaio o ad un suo delegato entro il mese di giugno di ogni anno a condizione che l'impresa abbia versato almeno 600 ore negli ultimi dodici mesi e che l'operaio risulti iscritto e presente.

La distribuzione degli indumenti è curata dall'Ente Scuola Edile che effettuerà una sola consegna per ogni anno presso le sedi di Ascoli Piceno e Fermo secondo procedure e calendari dalla stessa determinati.

PRESTAZIONI SANITARIE

Le prestazioni di carattere sanitario sono oggi assicurate del sistema contrattuale nazionale gestito dal Fondo Sanitario Nazionale **Sanedil**.

A seguito delle disposizioni contrattuali sancite dagli accordi gli Accordi Sindacali sottoscritti dalle Parti Sociali, è operativo il Fondo Nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa nel settore edile (Sanedil), volto al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati delle prestazioni sanitarie stabilite dagli accordi con Unisalute.

La polizza sanitaria del Fondo Sanedil e le relative garanzie sostituiscono ed ampliano le prestazioni sanitarie precedentemente offerte dalle singole Casse Edili a livello territoriale e garantisce la stessa assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale.

Ciò rappresenta un indubbio vantaggio per il lavoratore che non troverà più prestazioni sanitarie differenti a seconda della Cassa Edile ove ha sede il cantiere, ma potrà beneficiare di un'offerta unica, valida in tutta Italia.

L'offerta del Fondo si differenzia in 2 differenti piani:

- **PIANO BASE:** per gli operai che non hanno maturato il diritto all'A.P.E. ed agli impiegati con un'anzianità contributiva a Sanedil inferiore a 2 anni;
- **PIANO PLUS:** riservato agli operai che hanno maturato il diritto all'A.P.E. ed agli impiegati con un'anzianità contributiva a Sanedil di almeno 2 anni.

Le prestazioni dei 2 Piani sono le stesse con l'unica differenza che il Piano Plus prevede franchigie inferiori, dove previste, e contributi più alti.

Dal 1° giugno 2021 Sanedil ha deciso di estendere le prestazioni previste dai Piani Sanitari anche ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti.

Sul sito www.fondosanedil.it sono pubblicati i piani sanitari previsti a favore degli aventi diritto e le istruzioni operative per accedere alle prestazioni.

Per usufruire di tali prestazioni, i lavoratori devono rivolgersi agli uffici della Cassa Edile che fungono da tramite con il Fondo fornendo ogni supporto informativo ed operativo.

Trattamento fiscale delle prestazioni

La normativa fiscale vigente, impone alla Cassa Edile di assoggettare alla ritenuta fiscale alla fonte l'importo delle prestazioni extracontrattuali assimilabili a liberalità oggi da ricomprendere nel reddito imponibile.

Tutte le prestazioni verranno quindi erogate dalla Cassa Edile al netto della ritenuta fiscale di legge per cui gli importi sopra indicati rappresentano l'ammontare "lordo" delle singole prestazioni.

Sarà quindi compito della Cassa, quale sostituto di imposta, provvedere a versare all'erario per conto dell'iscritto beneficiario l'importo trattenuto del quale sarà data certificazione attraverso il modello CU che dovrà essere cura dell'iscritto utilizzare ai fini della dichiarazione annuale dei redditi.